



AREA RISORSE UMANE
Ufficio Amministrazione Personale Docente

Siena, 17 Novembre 2008

A tutto il Personale Docente
LORO SEDE

e, p.c.

Ai Sig. Presidi delle Facoltà
LORO SEDE

Prot. n. 57214 - VII/5

OGGETTO: Applicazione articolo 72 commi 7,8,9 e 10 del D.L. 25 Giugno 2008 n. 112, convertito con modifiche in Legge 6 Agosto 2008 n. 133.

La Legge 6 Agosto 2008 n. 133 all'articolo 72, comma 7, ha apportato modifiche all'art. 16 del D.L.vo n. 503/92 in materia di mantenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età, conferendo la **"facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.**».

Lo stesso articolo 72 ai commi successivi 9 e 10 ha previsto che le medesime amministrazioni debbano **riconsiderare** i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza 1° Gennaio - 31 Dicembre 2009 e che i trattenimenti già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2010 decadano ed i dipendenti interessati al trattenimento siano tenuti a presentare una nuova istanza nei termini sopraindicati al comma 7.

Tuttavia, tenuto conto della attuale situazione finanziaria dell'Ateneo e della necessità di adottare urgentemente provvedimenti contenitivi delle spese sostenute dall'Ateneo, in particolare della spesa relativa al personale dipendente, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione nelle rispettive adunanze del 3 Novembre e 7 Novembre u.s., hanno deliberato che le richieste eventualmente avanzate ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.L.gs 30.12.1992 n. 503 da propri dipendenti, finalizzate alla permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti, **verranno considerate non accoglibili nel quadriennio 2009/2012**, in relazione alle attuali esigenze organizzative e funzionali dell'Ateneo.

Questo Ateneo si riserva di applicare quanto sopra anche per gli anni successivi al 2012, qualora la situazione finanziaria non dovesse migliorare.

Pertanto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati, la cui decorrenza iniziale rientra nell'intervallo 1° Gennaio 2009 - 31 Dicembre 2009 sono stati riconsiderati e, avvalendosi della discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione dal predetto articolo 72, **le relative richieste di mantenimento in servizio si intendono respinte ed i provvedimenti stessi revocati.**

Le istanze fino ad oggi presentate per poter fruire del biennio di mantenimento in servizio con decorrenza dal 1° Gennaio 2010 decadono, e quindi gli interessati, qualora lo desiderino dovranno ripresentare nuova richiesta nei predetti termini temporali, tenendo conto delle misure adottate da questo Ateneo come sopra descritte.

Cordiali saluti.

IL RETTORE

R
h